

CESSIONE CREDITI: ARRIVANO I CHIARIMENTI DEL FISCO

Chiariti i profili di responsabilità di fornitori e cessionari

■ Chiariti i profili di responsabilità di fornitori e cessionari

Contribuenti interessati

Articolo 33-ter

ha integrato le disposizioni sullo sconto in fattura e sulla cessione del credito inserendo all'articolo 14 del decreto Aiuti i commi 1-bis.1 e 1-bis.2.

Il comma 6 prevedeva: Il recupero dell'importo di cui al comma 5 è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi”

In sede di conversione del decreto aiuti-bis il profilo di responsabilità sancito dal citato art. 6 è stato modificato.

■ Chiariti i profili di responsabilità di fornitori e cessionari

Interessanti chiarimenti proprio in merito all'estensione di tali profili di responsabilità sono stati forniti di recente dall'agenzia delle entrate attraverso la [circolare n. 33/E/2022](#) pubblicata lo scorso *6 ottobre*.

Nel documento di prassi in parola l'Amministrazione Finanziaria ha parificato ai fini della limitazione di responsabilità prevista dal nuovo art. 33-ter la posizione di fornitori e cessionari.

Sia che si tratti di crediti sorti prima degli obblighi di acquisizione dei visti di conformità, Delle asseverazioni e attestazioni introdotti con il decreto di novembre 2021 sia che si tratti di crediti sorti successivamente.

Interventi sulle unifamiliari: i chiarimenti della circolare n.33/E/2022

Interventi sulle unifamiliari: i chiarimenti della circolare n.33/E/2022

Il comma 8-bis dell'articolo 119 del decreto Rilancio, nel testo da ultimo modificato dall'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto Aiuti, prevede che *«per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo».*

Le persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa o di arti e professioni, possono fruire del superbonus con riferimento agli interventi eseguiti su unità immobiliari unifamiliari e sulle unità funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo all'interno di edifici plurifamiliari, anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione, tuttavia, che al 30 settembre di tale anno siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.

Interventi sulle unifamiliari: i chiarimenti della circolare n.33/E/2022

Il computo del limite del 30%



Che i contribuenti che ricadono nella previsione di cui al menzionato comma 8-bis, ai fini della dimostrazione del raggiungimento della sopra citata soglia del 30%, possono scegliere se calcolare la suddetta percentuale considerando solo gli interventi ammessi al superbonus oppure includendo in detta soglia anche altri lavori non ammessi a tale agevolazione.

Il raggiungimento al 30 settembre della percentuale del 30 per cento dell'intervento ammesso al superbonus rende **superfluo** includere nel predetto computo anche i lavori non agevolabili.

Per la **verifica** del superamento della percentuale di completamento del 30% è **possibile per il contribuente scegliere** secondo propria convenienza se considerare al denominatore del rapporto solo i lavori agevolati con il superbonus oppure anche i lavori agevolati con altri bonus o quelli non agevolati da alcun bonus edilizio.

■ Interventi sulle unifamiliari: i chiarimenti della circolare n.33/E/2022

Rilevano i lavori effettivamente eseguiti e non i pagamenti

Raggiungimento della percentuale richiesta dalla norma



non è sufficiente il pagamento dell'importo corrispondente al 30 per cento dei lavori, se lo stesso non corrisponde allo stato effettivo degli interventi, essendo necessaria, in base al tenore letterale della disposizione, l'effettiva realizzazione dei lavori e non il mero pagamento degli stessi

Interventi sulle unifamiliari: i chiarimenti della circolare n.33/E/2022

Come provare il raggiungimento del citato 30%

Circolare 33/E/2022

ai fini dell'assolvimento della prova del raggiungimento della soglia del 30% risulta assolutamente assorbente di qualsiasi altra documentazione l'attestazione con cui il tecnico abilitato assevera il raggiungimento del 30 per cento del SAL nel Superbonus in quanto tale attestazione è certamente idonea a dimostrare l'effettiva realizzazione di tale percentuale dei lavori.

Interventi sulle unifamiliari: i chiarimenti della circolare n.33/E/2022

Conseguenze del mancato rispetto della soglia del 30%

La circolare da ultimo puntualizza altresì che, laddove al 30 settembre non siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, le conseguenze saranno diverse a seconda della data di inizio lavori, in particolare:

- la detrazione spetterà sempre nella percentuale del 110% sulle spese sostenute entro il 30.6.2022 a prescindere dal soddisfacimento della condizione del completamento di almeno il 30% dei lavori entro il 30.9.2022. Infatti per le spese sostenute entro il termine "ordinario" del 30 giugno 2022 il superbonus spetta a prescindere dall'estensione temporale di sei mesi disposta dall'art. 119 comma 8-bis pertanto;
- la detrazione spetterà invece nella percentuale del 110% anche sulle spese sostenute tra l'1.7.2022 e il 31.12.2022 relativamente a interventi avviati dopo il 30.6.2022, ma solo se gli stessi sono stati completati almeno per il 30% alla data del 30.9.2022. Invece in caso di mancato superamento della soglia di cui al comma 8-bis non è possibile detrarre nulla al 110% e si dovrà, se possibile, fruire di altre agevolazioni.

Opzione per la cessione o per lo sconto e cedibilità ai «correntisti» i chiarimenti della circolare 33/E/2022

■ Opzione per la cessione o per lo sconto e cedibilità ai correntisti i chiarimenti della circolare 33/E/2022

La cessione ai correntisti

Possono essere destinatari di cessioni da parte delle banche e società appartenenti a gruppi bancari, in via generale, i “correntisti” titolari di partita IVA, che agiscono nell’ambito dell’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale.

A seguito della nuova modifica quindi è possibile:

- una prima cessione libera,
- due cessioni verso intermediari finanziari,
- una ultima cessione verso i correntisti titolari di partita IVA degli intermediari finanziari.

Opzione per la cessione o per lo sconto e cedibilità ai correntisti i chiarimenti della circolare 33/E/2022

Le precisazioni dell'agenzia delle entrate

Le nuove disposizioni si applicano alle comunicazioni della cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all'agenzia delle entrate **prima del 16 luglio 2022** (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto aiuti).

Anche in caso di prima comunicazione di cessione o sconto in fattura inviata antecedentemente al 1° maggio 2022 è consentita alle banche ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione, fermo restando il limite massimo delle cessioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto rilancio.

Opzione per la cessione o per lo sconto e cedibilità ai correntisti i chiarimenti della circolare 33/E/2022

La diligenza del correntista

Documento di prassi

Il correntista che acquista dalla banca (o dalle società appartenenti ad un gruppo bancario), per provare la sua diligenza nell'acquisizione del credito, non è tenuto a effettuare ex novo la medesima istruttoria già svolta dalla banca cedente al momento dell'acquisto del credito, a condizione che la banca cedente consegni al cessionario-correntista tutta la documentazione idonea a dimostrare di aver osservato essa stessa, all'atto dell'acquisto del credito ceduto, la necessaria diligenza.

Comunicazione sconto o cessione del credito: modalità di correzione

■ Comunicazione sconto o cessione del credito: modalità di correzione

Premessa

L'**articolo 121 del decreto Rilancio** dispone che i soggetti che hanno diritto alle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia, eliminazione delle barriere architettoniche, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, anche nella misura del 110 per cento (Superbonus), possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto anticipato dai fornitori che hanno realizzato gli interventi o, in alternativa, per la cessione di un credito d'imposta di importo pari alla detrazione spettante.

L'esercizio dell'opzione è comunicato dal beneficiario dell'agevolazione all'Agenzia delle entrate tramite il modello di Comunicazione approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 3 febbraio 2022, n. 35873.

■ Comunicazione sconto o cessione del credito: modalità di correzione


Premessa

La Comunicazione relativa all'opzione di cessione/sconto può sempre essere annullata entro il **quinto giorno** del mese successivo a quello di invio, oppure, entro lo stesso termine, può esserne inviata un'altra interamente **sostitutiva**, in alternativa, ogni Comunicazione successiva si **aggiunge** alle precedenti.

■ Comunicazione sconto o cessione del credito: modalità di correzione

Effetti della comunicazione di cessione/sconto

I crediti derivanti da cessioni o sconti validamente comunicati in ciascun mese sono resi disponibili, entro il **giorno 10 del mese successivo**, nella c.d. “Piattaforma cessione crediti” accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.



Il soggetto che riceve il credito, cessionario o fornitore, può utilizzarlo in compensazione, ai sensi **dell’articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997** oppure cederlo ulteriormente nei limiti stabiliti dalle norme succedutesi nel tempo, dopo averlo accettato nella Piattaforma.

■ Comunicazione sconto o cessione del credito: modalità di correzione

Modalità ordinarie di rettifica dell'errore nella compilazione della Comunicazione

Qualora sia stato commesso un errore nella compilazione del modello inviato, è possibile trasmettere una successiva Comunicazione interamente sostitutiva della precedente, entro il **quinto giorno** del mese successivo a quello di invio. A seguito di questa operazione, nella Piattaforma sono visibili solo gli importi correttamente indicati con l'ultima Comunicazione inviata.

Se il predetto termine è trascorso e non è più possibile trasmettere una Comunicazione sostitutiva di quella errata, il credito non ancora accettato può essere **rifiutato** dal cessionario o dal fornitore tramite l'apposita funzionalità della Piattaforma.

Il rifiuto del credito rimuove, di fatto, gli effetti della Comunicazione errata e il cedente, beneficiario della detrazione, se il relativo termine non è scaduto, potrà trasmettere una nuova Comunicazione corretta a favore dello stesso o di altro cessionario.

■ Comunicazione sconto o cessione del credito: modalità di correzione

Le indicazioni della circolare 33/E/2022 per le rettifiche

Sino ad oggi l'accettazione e il rifiuto del credito non potevano essere annullati ed alcuna indicazione ufficiale era stata fornita per correggere i dati erroneamente indicati nella Comunicazione.

Una svolta a questa problematica è finalmente stata fornita dall'Agenzia delle Entrate attraverso la **circolare n. 33/E/2022** dello scorso 6 ottobre.

Nel documento di prassi citato, infatti, l'amministrazione ha finalmente fornito le indicazioni per rimediare a eventuali errori commessi nella compilazione della Comunicazione o nella circolazione dei crediti nella Piattaforma.

Nella recente circolare, in particolare, l'Agenzia delle Entrate fornisce le tanto attese istruzioni per risolvere alcune tipologie di errore, nei casi in cui non siano state adottate le soluzioni ordinarie per la rettifica degli errori commessi nei modelli di comunicazione o il credito derivante dalla Comunicazione errata sia stato già accettato dal cessionario.

■ Comunicazione sconto o cessione del credito: modalità di correzione

La correzione dei c.d. errori formali



Viene definito **FORMALE** l'errore o l'omissione relativo a dati della Comunicazione che non comportano la modifica di elementi essenziali della detrazione spettante, e quindi del credito ceduto.

Comunicazione sconto o cessione del credito: modalità di correzione

La correzione dei c.d. errori formali

Possono essere considerati errori formali, ad esempio, quelli relativi alle seguenti informazioni presenti nel modello di comunicazione:

→ nel frontespizio

- recapiti (e-mail e telefono);
- codice fiscale del rappresentante del beneficiario e relativo codice carica;
- indicazione dell'eventuale presenza dell'amministratore nel campo "Condominio minimo";
- codice identificativo dell'asseverazione presentata all'ENEA per gli interventi di riqualificazione energetica di tipo Superbonus;
- codice identificativo dell'asseverazione per gli interventi di riduzione del rischio sismico e relativo codice fiscale del professionista;

→ nel quadro A

- indicazione del semestre di riferimento, per le spese del 2020;
- stato di avanzamento lavori (SAL) ed eventuale protocollo della comunicazione;

→ nel quadro B

- i dati catastali;

→ nel quadro D

- data di esercizio dell'opzione;
- tipologia del cessionario.

■ Comunicazione sconto o cessione del credito: modalità di correzione

La correzione dei c.d. errori formali

In caso di errore formale poiché sussistono tutti i presupposti e i requisiti previsti dalle disposizioni di riferimento ai fini della spettanza della detrazione, l'opzione è considerata valida ai fini fiscali per cui il relativo credito può essere ulteriormente ceduto o utilizzato in compensazione senza problemi.

Ai fini dei successivi controlli, il cedente, l'amministratore di condominio o l'intermediario che ha inviato la Comunicazione deve segnalare all'Agenzia delle entrate l'errore commesso e indicare i dati corretti, con nota sottoscritta digitalmente o con firma autografa all'indirizzo di posta elettronica certificata annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it.

■ Comunicazione sconto o cessione del credito: modalità di correzione

La correzione degli errori sugli stati avanzamento lavori (SAL)

Nel caso in cui la Comunicazione si riferisca a degli stati di avanzamento dei lavori (SAL), nell'omonimo campo del modello deve essere indicato il numero afferente il Sal di riferimento (ad esempio 1 se si tratta di un primo Sal) e se si tratta di Sal successivi al primo deve essere altresì indicato nelle comunicazioni dei SAL successivi il numero di SAL a cui si riferiscono e il protocollo telematico di invio della Comunicazione relativa al precedente SAL.

■ Comunicazione sconto o cessione del credito: modalità di correzione

La correzione degli errori sugli stati avanzamento lavori (SAL)

Di seguito le principali casistiche di errore riguardanti i Sal:

Errore sul primo Sal

La mancata indicazione del valore “1” nella Comunicazione del primo SAL impedisce di inviare le comunicazioni dei SAL successivi nel modo sopra descritto.

Per ovviare a tale criticità, il cedente può trasmettere le comunicazioni relative ai SAL successivi al primo omettendo di indicare il numero di SAL a cui si riferiscono e il protocollo telematico di invio della prima Comunicazione.

Sarà poi necessario dare comunicazione dell'accaduto all'Agenzia, all'indirizzo di posta elettronica certificata annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it specificando i protocolli delle comunicazioni compilate in modo non conforme alle istruzioni e il numero di SAL cui si riferiscono.

■ Comunicazione sconto o cessione del credito: modalità di correzione

La correzione degli errori sugli stati avanzamento lavori (SAL)

Di seguito le principali casistiche di errore riguardanti i Sal:

Errori sui successivi Sal

Nei casi in cui, a fronte di una Comunicazione relativa al primo SAL correttamente compilata, nelle comunicazioni successive sia stata omessa l'indicazione del numero di SAL a cui si riferiscono e del protocollo della prima Comunicazione è necessario inviare apposita comunicazione all'Agenzia dell'entrate all'indirizzo di posta elettronica certificata annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it specificando i protocolli delle comunicazioni compilate in modo non conforme alle istruzioni e il numero di SAL cui si riferiscono.

■ Comunicazione sconto o cessione del credito: modalità di correzione

La correzione degli errori sugli stati avanzamento lavori (SAL)

Gli errori commessi possono poi riguardare l'importo del credito spettante o della spesa sostenuta

Credito ceduto inferiore alla detrazione spettante

Se l'ammontare comunicato del credito ceduto o fruito come sconto è inferiore all'importo della detrazione spettante che si intende effettivamente cedere, il beneficiario può inviare, entro il termine previsto per l'invio delle comunicazioni relative all'anno della spesa, un'altra Comunicazione con le consuete modalità, indicando gli stessi dati, ma un ammontare del credito ceduto pari alla differenza tra l'importo corretto e quello indicato nella precedente Comunicazione.

■ Comunicazione sconto o cessione del credito: modalità di correzione

La correzione degli errori sugli stati avanzamento lavori (SAL)

Ad esempio, nei casi in cui la detrazione spettante è pari al 110 per cento della spesa (Superbonus), è stata più volte segnalata l'errata indicazione dello stesso importo, sia per la spesa sostenuta, sia per il credito ceduto. Per risolvere tale criticità può essere trasmessa un'altra Comunicazione che riporti gli stessi dati della precedente, ad eccezione dell'ammontare del credito ceduto, che sarà, invece, pari al 10 per cento della spesa complessiva.

Spesa inferiore a quella sostenuta

Nel caso in cui sia stata indicata nel modello una spesa inferiore a quella effettivamente sostenuta e conseguentemente un ammontare del credito ceduto inferiore alla detrazione spettante, è possibile presentare, come illustrato precedentemente, un'altra Comunicazione in cui deve essere riportato il solo importo residuo della spesa e del corrispondente credito ceduto.

■ Comunicazione sconto o cessione del credito: modalità di correzione

La correzione degli errori sugli stati avanzamento lavori (SAL)

Spesa sostenuta o credito spettante superiori a quelli effettivi

Qualora, invece, gli importi indicati come spesa sostenuta e/o relativo credito ceduto siano superiori ai valori effettivi, si configura un errore sostanziale che può essere gestito secondo la procedura di seguito illustrata.

■ Comunicazione sconto o cessione del credito: modalità di correzione

Errore sostanziale

ERRORE SOSTANZIALE

è l'errore o l'omissione relativo a dati della Comunicazione che incidono su elementi essenziali della detrazione spettante e quindi del credito ceduto.



è un errore sostanziale l'errata indicazione del codice dell'intervento da cui dipende la percentuale di detrazione spettante e/o il limite di spesa, oppure del codice fiscale del cedente.

Nei casi in cui siano stati commessi errori (oppure omissioni) nella comunicazione che incidono su elementi sostanziali della detrazione ed il credito sia stato accettato dal cessionario, è possibile richiedere l'annullamento di tale accettazione trasmettendo all'Agenzia un'istanza, redatta sull'apposito modello allegato alla **circolare n. 33/E/2022**, sottoscritta digitalmente o con firma autografa dal cessionario e dal cedente (in caso di firma autografa deve essere allegata copia del documento di identità).

■ Comunicazione sconto o cessione del credito: modalità di correzione

Errore sostanziale

Il modello deve essere sottoscritto non solo dal beneficiario della detrazione/cedente, ma anche dal **cessionario/fornitore**. Con l'annullamento dell'accettazione del credito il plafond del credito compensabile in capo al cessionario viene contestualmente ridotto del relativo importo.

Tale annullamento può avvenire solo su richiesta degli interessati

L'istanza deve essere trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata *annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it*.

Una volta eseguita l'operazione tecnica di annullamento dell'accettazione, ne sarà data informazione agli interessati, che potranno comunque consultare lo stato aggiornato della cessione sulla Piattaforma stessa.

■ Comunicazione sconto o cessione del credito: modalità di correzione

Errore sostanziale

Dopo l'annullamento il beneficiario della detrazione può inviare una nuova Comunicazione con le consuete modalità, purché non sia scaduto il termine annuale previsto per l'invio della stessa ovvero il **16 marzo** dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate le spese che danno diritto alla detrazione.

Nei casi in cui il beneficiario della detrazione abbia già provveduto a inviare la Comunicazione corretta, è comunque necessario richiedere all'Agenzia, con le modalità sopra indicate, l'annullamento dell'accettazione della cessione errata.

L'annullamento dell'accettazione può anche essere richiesto qualora cedente e cessionario intendano, di comune accordo, rimuovere gli effetti della Comunicazione errata, anche nell'ipotesi in cui questa non debba essere più riproposta.

■ Comunicazione sconto o cessione del credito: modalità di correzione

La sorte delle rettifiche eseguite sino ad oggi

In base a quanto espressamente previsto nella **circolare 33/E/2022** le eventuali segnalazioni e istanze già trasmesse all'Agenzia delle Entrate con differenti modalità rispetto a quelle indicate nella medesima dovranno essere nuovamente inviate secondo le indicazioni nella stessa contenute.

■ Comunicazione sconto o cessione del credito: modalità di correzione

Remissione in bonis

L'Agenzia nella parte finale della **circolare 33/E/2022** prevede poi la possibilità di avvalersi di una particolare forma di ravvedimento quella rappresentata dalla c.d. “remissione in bonis” di cui all’art. 2 comma 1 del DL 16/2012 da parte di chi, non ha presentato la comunicazione di opzione relativa alle spese sostenute nel 2021 (o per le rate residue delle spese 2020) entro il termine del 29 aprile 2022 (o entro il termine al 17 ottobre 2022 per quanto riguarda solo i soggetti IRES e i titolari di partita IVA tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022).

■ Comunicazione sconto o cessione del credito: modalità di correzione

Condizioni per fruire della remissione in bonis



devono sussistere tutti i requisiti sostanziali per usufruire della detrazione di imposta relativa alle spese dell'anno di riferimento;



il contribuente deve avere tenuto un comportamento coerente con l'esercizio dell'opzione, in particolare, nelle ipotesi in cui tale esercizio risulti da un accordo o da una fattura precedenti al termine di scadenza per l'invio della comunicazione;




non sono già state poste in essere attività di controllo in ordine alla spettanza del beneficio fiscale che si intende cedere o acquisire sotto forma di sconto sul corrispettivo;



deve essere versata la misura minima della sanzione prevista.

■ Comunicazione sconto o cessione del credito: modalità di correzione

Condizioni per fruire della remissione in bonis



Grazie a tale norma il mancato invio della comunicazione entro lo scorso 29 aprile e per i soggetti ires e titolari di partita iva entro il termine del 17 ottobre, potrà essere “sanato” mediante la c.d remissione in bonis mediante l’invio del modello entro e non oltre il prossimo 30 novembre.

Per usufruire della remissione in bonis, è necessario versare una sanzione il cui importo è pari alla misura minima della sanzione prevista **dall’articolo 11, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997**. La sanzione dovuta è quindi pari a **250 euro**.

■ Comunicazione sconto o cessione del credito: modalità di correzione

Condizioni per fruire della remissione in bonis

Il versamento della sanzione di cui trattasi è effettuato tramite **modello F24 ELIDE**, indicando il codice tributo “8114”, denominato “***Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del d.l. n. 16/2012 - REMISSIONE IN BONIS***”.



Il modello F24 ELIDE deve essere compilato secondo le specifiche indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con la **risoluzione n. 58 dell’11 ottobre 2022**.

Per il versamento della sanzione non è consentito effettuare la compensazione con crediti eventualmente disponibili e la stessa non può essere oggetto di ravvedimento ai sensi **dell’articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997** dal momento che la sanzione rappresenta l’onere da assolvere per aver diritto al riconoscimento dei benefici concessi dalla norma in esame.

Grazie per l'attenzione